Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 3 aprile 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 80-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo al decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9, non convertito in legge per decorrenza del termine

Il decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9, recante: « Provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali » non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1985.

(1867)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1985, n. **108**.

Norme di attuazione dello statuto per il Trentino-Alto Adige recanti integrazioni all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 216, concernente dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 90, 100 e 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Dopo il quinto comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 216, sono aggiunti i seguenti commi:

« I genitori, che in occasione del censimento generale della popolazione si dichiarano appartenenti a due diversi gruppi linguistici tra quelli di cui al primo comma del presente articolo, qualora non concordino circa la dichiarazione di appartenenza ad uno dei due gruppi linguistici da rendere per conto dei figli minori, possono astenersi dal rendere tale dichiarazione, dandone atto nell'apposito modulo. Tale facoltà può essere esercitata dai predetti genitori anche nei casi di cui alla lettera *a*) (temporaneamente assenti dalla provincia alla data del censimento) e alla lettera *b*) (nuovi residenti in provincia dopo la data del censimento) del precedente terzo comma e con le modalità ivi previste.

Ai soli fini dell'applicazione del disposto del primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, i genitori che si siano avvalsi della facoltà di cui al comma precedente, possono, in qualsiasi momento durante il periodo intercensuario, dichiarare l'appartenenza dei figli minori ad uno dei tre gruppi linguistici, con le modalità di cui al citato art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I figli di genitori che si siano avvalsi della facoltà di cui al precedente sesto comma, devono rendere, entro sei mesi dal raggiungimento della maggiore età o del riacquisto della capacità, la dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici con le modalità di cui al già citato art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ».

Art. 2.

Norma transitoria

Ai cittadini che in sede della rilevazione censuaria del 1981, ovvero nei casi e nei termini di cui al terzo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 216, abbiano omesso di rendere — per sè o per i figli minori — la dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici, oppure l'abbiano resa in modo erroneo, secondo quanto risulta dall'esemplare della dichiarazione stessa conservato presso il comune di residenza, è concesso — in relazione alla prima applicazione della disciplina prevista dal citato art. 18 — il termine di sei mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per rendere la dichiarazione medesima con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e ciò anche per gli effetti di cui al quarto comma del precitato art. 18.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì **3** *aprile* **1985**
Atti di Governo, registro n. **54**, *foglio n.* **29**

NOTE

— Il testo aggiornato dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 216, comprensivo anche delle modifiche apportate dal presente decreto, è il seguente:

« 1. — La dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici viene resa e sottoscritta nel censimento generale della popolazione da ogni cittadino maggiorenne residente in provincia di Bolzano o dal legale rappresentante.

2. — Copia della dichiarazione rimane al dichiarante mentre l'originale viene conservato nel comune di residenza che, salva a tutti gli effetti la segretezza dei dati del censimento, a richiesta dell'interessato, certifica l'appartenenza ad un gruppo linguistico in base al documento conservato presso il comune stesso

3. — La dichiarazione di cui al primo comma può essere resa successivamente alle operazioni di rilevazione censuaria nel comune di residenza con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15:

a) dal cittadino o dal legale rappresentante che alla data del censimento sia residente in uno dei comuni della provincia di Bolzano, ma che nel periodo delle operazioni di rilevazione censuaria non abbia reso la dichiarazione perché temporaneamente assente dalla provincia stessa. In questo caso la dichiarazione deve essere resa nel comune di residenza entro sei mesi dal rientro in provincia;

b) dal cittadino o dal legale rappresentante che, non essendo stato residente nella provincia di Bolzano alla data del censimento, trasferisce la propria residenza in un comune di detta provincia nel periodo intercensuario. In questo caso la dichiarazione deve essere resa nel comune suddetto entro sei mesi dal trasferimento;

c) dal cittadino che nel periodo intercensuario raggiunge la maggiore età o riacquista la capacità ed intende modificare la dichiarazione resa dal legale rappresentante nel censimento o ai sensi della precedente lettera *b*). In questi casi la dichiarazione deve essere resa nel comune di residenza nel termine di sei mesi dal raggiungimento della maggiore età.

4. — Copia delle dichiarazioni di cui al comma precedente, qualora siano rese entro quattro mesi dalla data del censimento, sono trasmesse dal comune, tramite l'ufficio statistica e studi della provincia di Bolzano, all'Istituto centrale di statistica ai fini della determinazione ufficiale del dato globale della consistenza dei gruppi linguistici.

5. — La dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici ha validità fino a quando non sarà sostituita dalla dichiarazione resa nel successivo censimento.

6. — *I genitori, che in occasione del censimento generale della popolazione si dichiarano appartenenti a due diversi gruppi linguistici tra quelli di cui al primo comma del presente articolo, i quali non concordino circa la dichiarazione di appartenenza ad uno dei due gruppi linguistici da rendere per conto dei figli minori, possono astenersi dal rendere tale dichiarazione, dandone atto nell'apposito modulo. Tale facoltà può essere esercitata dai predetti genitori anche nei casi di cui alla lettera* a) *(temporaneamente assenti dalla provincia alla data del censimento) e alla lettera* b) *(nuovi residenti in provincia dopo la data del censimento) del precedente terzo comma e con le modalità ivi previste.*

7. — *Ai soli fini dell'applicazione del disposto del primo comma dell'art.* 4 *del decreto del Presidente della Repubblica* 26 *luglio* 1976, *n.* 752, *i genitori che si siano avvalsi della facoltà di cui al comma precedente, possono, in qualsiasi momento durante il periodo intercensuario, dichiarare l'appartenenza dei figli minori ad uno dei tre gruppi linguistici, con le modalità di cui al citato art.* 4 *della legge* 4 *gennaio* 1968, *n.* 15.

8. — *I figli di genitori che si siano avvalsi della facoltà di cui al precedente sesto comma, devono rendere, entro sei mesi dal raggiungimento della maggiore età o del riacquisto della capacità, la dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici con le modalità di cui al già citato art.* 4 *della legge* 4 *gennaio* 1968, *n.* 15.

9. — In caso di incompletezza o di errori concernenti la dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici, riscontrati in sede di revisione, non si fa luogo a rettifica di ufficio ma si procede all'acquisizione di una nuova dichiarazione con le stesse modalità delle operazioni di censimento.

10. — Al fine di concorrere ad assicurare la libertà e la segretezza della dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici, il presidente della giunta provinciale ha diritto di chiedere all'ufficio provinciale di censimento ispezioni sullo svolgimento delle operazioni di censimento e di segnalare al commissario del Governo irregolarità, comunque rilevate. Il commissario del Governo, accertata l'irregolarità, adotta i provvedimenti necessari.

11. — I provvedimenti adottati sono comunicati contestualmente al presidente della giunta provinciale e al comune competente. La giunta provinciale ha facoltà di proporre ricorso nelle competenti sedi per violazione di norme poste a tutela della libertà e della segretezza della dichiarazione di cui al primo comma.

12. — I dati del censimento relativo alla consistenza dei gruppi linguistici in provincia di Bolzano sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 febbraio 1985.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° ottobre 1984, a sette anni, emessi per lire 9.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 213387/66-AU-72 in data 20 settembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1984, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 247, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° ottobre 1984, a sette anni, fino all'importo di lire 8.000 miliardi, successivamente elevato a lire 9.000 miliardi con decreto ministeriale n. 213775/66-AU-72 del 4 ottobre 1984, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1984, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 271;

Visto il proprio decreto n. 214893/66-AU-72 in data 24 dicembre 1984, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, terzo comma, del richiamato decreto 20 settembre 1984, ad accertare in nominali lire 9.000 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Visto, in particolare, l'art. 8 del ripetuto decreto ministeriale 20 settembre 1984, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° ottobre 1984, emessi per lire 9.000 miliardi, saranno messe

dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno, a partire dal 1° aprile 1985, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 27 marzo ed il 26 settembre di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° ottobre 1984 - rimborsabili il 1° ottobre 1991 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1986, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'Amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca l'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire 2.700.000.000, pari allo 0,03% del valore nominale di lire 9.000 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 1.350.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° aprile 1985.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1985 è di L. 2.700.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1985
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 380

(1725)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 marzo 1985.

Modificazione al decreto ministeriale 20 aprile 1976 relativo all'approvazione del registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di stupefacenti e sostanze psicotrope e per le farmacie.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti gli articoli 60, 61 e 62 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Vista la sentenza n. 1334 in data 17 ottobre 1983 della Corte suprema di cassazione - Sezione prima penale, registrata al n. 1685 del registro generale, dalla quale si evince che le registrazioni di entrata e di uscita degli stupefacenti e sostanze psicotrope devono essere contestuali rispettivamente all'acquisto e alla cessione delle stesse;

Riconosciuta, pertanto, la necessità di urgente adeguamento alla predetta sentenza delle norme d'uso del registro di entrata e uscita delle sostanze e preparazioni soggette alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al decreto ministeriale 20 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 dell'8 maggio 1976;

Decreta:

Articolo unico

Il quinto capoverso delle norme d'uso del registro di entrata e uscita delle sostanze e preparazioni soggette alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al decreto ministeriale citato in premessa, è sostituito dal seguente:

« Le registrazioni vanno eseguite, salvo i casi di forza maggiore documentabili, come di seguito specificate:

il movimento di entrata e di uscita delle materie prime e dei prodotti finiti soggetti alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope nel magazzino delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego, al commercio all'ingrosso, dei depositari autorizzati e nelle farmacie deve essere registrato contestualmente all'effettuazione dell'operazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1985

Il Ministro: DEGAN

(1787)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 29 marzo 1985.

Modificazione del termine utile per la contrattazione del pomodoro nella campagna di trasformazione 1985.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 988/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984;

Visto il regolamento (CEE) n. 989/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1599/84 della commissione, del 5 giugno 1984, relativo alle modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in particolare i combinati disposti di cui agli articoli 7, punto 1), ultimo comma, e 5, punto 4), che danno la possibilità agli Stati membri di anticipare la data limite di conclusione dei contratti per i pomodori, nonché di adottare disposizioni pertinenti per quanto concerne le condizioni ed i termini utili per il pagamento del prezzo minimo;

Visto l'accordo interprofessionale nazionale per il pomodoro, stipulato tra le parti interessate il 9 febbraio 1985, ai sensi e per gli effetti della legge 10 ottobre 1975, n. 484, completato dal verbale 18 febbraio 1985;

Visto l'atto di ratifica dell'accordo interprofessionale da parte di industrie di trasformazione non aderenti alle tre associazioni nazionali conserviere (Associazione nazionale degli industriali delle conserve alimentari vegetali - ANICAV, Associazione italiana industriali prodotti alimentari - AIIPA, Associazione italiana trasformatori prodotti agricoli - ASSITRAPA), sottoscritto dalle stesse in data 6 marzo 1985;

Visto il proprio decreto 8 marzo 1985 recante disposizioni relative alla campagna di trasformazione del pomodoro 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 15 marzo 1985;

Considerata la necessità di modificare il termine utile per la contrattazione in quanto espressamente voluto dalle parti contraenti l'accordo interprofessionale, che in tal senso hanno fatto formale richiesta;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 6, avente titolo « Validità e termine utile per la contrattazione », al primo comma, è così modificato:

« In virtù della possibilità data agli Stati membri di anticipare la data limite per la conclusione dei contratti concernenti i pomodori, posta all'art. 7, punto 1), secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984, la contrattazione relativa tra associazioni di produttori ed industrie di trasformazione, giusta richiesta delle parti contraenti l'accordo interprofessionale, si chiude improrogabilmente il 12 aprile 1985 ».

Rimangono validi i termini utili di stipule contrattuali previsti ai successivi secondo e terzo comma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1985

Il Ministro: PANDOLFI

(1853)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 14 febbraio 1985, n. **109**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Magnoni Trotti », in Ferrara.

N. 109. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Magnoni Trotti », in Ferrara.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1985
Registro n. 8 Beni culturali, foglio n. 58

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1985 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia S. Matteo, già Lucania a r.l., con sede in Potenza, costituita per rogito Sivilia in data 6 aprile 1954, rep. 20014, reg. soc. 412;

società cooperativa edilizia Pretoria a r.l., con sede in Potenza, costituita per rogito Madeo in data 29 aprile 1962, rep. 8713, reg soc. 579;

società cooperativa edilizia Salute a r.l., con sede in Potenza, costituita per rogito Polosa in data 23 marzo 1964, rep. 29072, reg. soc. 680;

società cooperativa edilizia San Sebastiano a r.l., con sede in Potenza, costituita per rogito Giuliani in data 13 febbraio 1963, rep. 1317/457, reg. soc. 606;

società cooperativa edilizia Speranze lucane a r.l., con sede in Potenza, costituita per rogito Madeo in data 20 gennaio 1956, rep. 5010, reg. soc. 451;

società cooperativa edilizia Lavoratori elettrici lucani a r.l., con sede in Potenza, costituita per rogito Sivilia in data 14 agosto 1954, rep. 21127, reg. soc. 416;

società cooperativa edilizia Sinistrati di guerra a r.l., con sede in Potenza, costituita per rogito Scardaccione in data 9 marzo 1953, rep. 15024, reg. soc. 361;

società cooperativa edilizia Esperia a r.l., con sede in Potenza, costituita per rogito Perri Pedio in data 12 febbraio 1969, rep. 9747, reg. soc. 862;

società cooperativa di consumo Turland a r.l., con sede in Potenza, costituita per rogito Zotta in data 24 ottobre 1979, rep. 4507, reg. soc. 1646;

società cooperativa di consumo Pro-Seminario a r.l., con sede in Potenza, costituita per rogito De Bellis in data 23 ottobre 1979, rep. 51197, reg. soc. 1654;

società cooperativa edilizia Basentana a r.l., con sede in Potenza, costituita per rogito Fabri in data 29 marzo 1965, rep. 622, reg. soc. 745;

società cooperativa edilizia Mattinella a r.l., con sede in Bella (Potenza), costituita per rogito Scardaccione in data 22 febbraio 1978, rep. 4099, reg. soc. 1458;

società cooperativa mista Forentum a r.l., con sede in Forenza (Potenza), costituita per rogito Lanzillotta in data 10 maggio 1980, rep. 190, reg. soc. 803;

società cooperativa edilizia Villa d'Agri a r.l., con sede in Marsicovetere (Potenza), costituita per rogito Vomero in data 5 gennaio 1955, rep. 1938, reg. soc. 428;

società cooperativa agricola Servizi collettivi riforma fondiaria di Pazzano a r.l., con sede in Campomaggiore (Potenza), costituita per rogito Polosa in data 4 maggio 1960, rep. 11940, reg. soc. 531;

società cooperativa di produzione e lavoro Ottouno a r.l., con sede in Palazzo S. Gervasio (Potenza), costituita per rogito Dorsa in data 24 maggio 1975, rep. 12584, reg. soc. 552;

società cooperativa edilizia Prima Domus a r.l., con sede in Matera, costituita per rogito Lo Nigro in data 12 ottobre 1954, rep. 3922, reg. soc. 12/55;

società cooperativa edilizia Primavera a r.l., con sede in Irsina (Matera), costituita per rogito De Bellis in data 2 settembre 1976, rep. 643, reg. soc. 1172;

società cooperativa agricola Sarmento a r.l., con sede in S. Giorgio Lucano (Matera), costituita per rogito Lacanna in data 29 maggio 1974, rep. 2891, reg. soc. 49/74.

Con decreti ministeriali 11 febbraio 1985 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Anna Luisa a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Mazzola in data 26 giugno 1963, rep. 59829, reg. soc. 1216/63;

società cooperativa mista Flash - Laboratorio a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Prevete in data 24 febbraio 1977, rep. 553142, reg. soc. 942/77;

società cooperativa edilizia Labor I a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Gramaglia in data 27 febbraio 1976, rep. 21724, reg. soc. 816;

società cooperativa mista Artemisia a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Vosa in data 13 settembre 1979, rep. 936, reg. soc. 3005;

società cooperativa di consumo Libraria editrice torinese a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Ingaramo in data 10 maggio 1978, rep. 9869, reg. soc. 1628;

società cooperativa mista C.A.P.A.S.A. - Cooperativa artigiana piemontese assistenza servizi assicurativi a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Sicignano in data 13 marzo 1974, rep. 743/247, reg. soc. 827;

società cooperativa edilizia Aimi Casa II a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Barela in data 30 marzo 1974, rep. 2722, reg. soc. 881/74;

società cooperativa edilizia Garden a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Calcagnile in data 18 febbraio 1968, rep. 3298, reg. soc. 240/68;

società cooperativa edilizia Europa 74 a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Vallania in data 1° aprile 1974, rep. 104216/10108, reg. soc. 1156;

società cooperativa mista Claviere coop. a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Sicignano in data 1° maggio 1977, rep. 4971, reg. soc. 1479/77;

società cooperativa Consumo autoposteggiatori torinesi - C.A.T. a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Bertlè in data 14 febbraio 1970, rep. 30716, reg. soc. 285/70;

società cooperativa edilizia Doro a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Romano in data 17 febbraio 1976, rep. 29966, reg. soc. 566/76;

società cooperativa mista Don Bosco animazione a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Ghiggia in data 3 ottobre 1980, rep. 102065, reg. soc. 3829/80;

società cooperativa mista Compagnia teatrale e musicale Carla a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Ghiggia in data 31 luglio 1980, rep. 101751, reg. soc. 3272/80;

società cooperativa mista Valle Sacra a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito La Placa in data 5 maggio 1978, rep. 76547, reg. soc. 2481/78;

società cooperativa mista Primas a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Vallania in data 27 marzo 1979, rep. 155389, reg. soc. 1826;

società cooperativa di produzione e lavoro La Pantera a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Sicignano in data 24 marzo 1975, rep. 2244, reg. soc. 855;

società cooperativa edilizia per la costruzione di case economiche e popolari Italia a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Poma in data 14 maggio 1974, rep. 105232, reg. soc. 1616/74;

società coperativa di produzione e lavoro C.I.S.A.F. a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Viscusi in data 17 febbraio 1981, rep. 213700, reg. soc. 1495/81;

società cooperativa mista Videogruppo a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Sicignano in data 24 marzo 1977, rep. 4789, reg. soc. 1120/77;

società cooperativa edilizia La Primula a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Ferraguto in data 15 marzo 1974, rep. 49091/858, reg. soc. 862/74;

società cooperativa edilizia Vittoria a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Prost in data 25 marzo 1974, rep. 136279, reg. soc. 982/74;

società cooperativa edilizia Talia a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito De Luca in data 5 giugno 1978, rep. 122851, reg. soc. 1861/78;

società cooperativa di produzione e lavoro Re.Co.Par. - Reduci - Combattenti Partigiani a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Baglio in data 24 maggio 1971, rep. 24414, reg. soc. 716/71;

società cooperativa edilizia San Quintino a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Viscusi in data 27 marzo 1974, rep. 180377, reg. soc. 889/74;

società cooperativa edilizia Giustino Fortunato a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Viscusi in data 11 giugno 1975, rep. 187850, reg. soc. 1254/75;

società cooperativa edilizia Piemonte industrie I a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Granaglia in data 27 febbraio 1975, rep. 21722, reg. soc. 818/75;

società cooperativa edilizia La Residenza a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Bottino in data 20 aprile 1972, rep. 26005, reg. soc. 718/72;

società cooperativa edilizia S. Paolo a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Bottino in data 11 giugno 1963, rep. 979, reg. soc. 1222;

società cooperativa edilizia Santa Maria a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Mazzucco in data 16 giugno 1975, rep. 5168, reg. soc. 1198/75;

società cooperativa edilizia Modulo A a r.l., con sede in Torino costituita per rogito Viscusi in data 2 aprile 1974, rep. 180632, reg. soc. 1022/74;

società cooperativa edilizia Nuovi Orizzonti a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Viscusi in data 11 marzo 1972, rep. 124156, reg. soc. 657/72;

società cooperativa edilizia Ornella a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Petitti in data 23 giugno 1972, rep. 60981, reg. soc. 864/72;

società cooperativa edilizia Debora a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Bottino in data 10 dicembre 1975, rep. 35815, reg. soc. 140/76;

società cooperativa mista Ambiente-Cultura-Cibo-Tecnologia a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Revigliano in data 2 maggio 1978, rep. 23003, reg. soc. 1468/78;

società cooperativa edilizia Donatella a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Poma in data 7 ottobre 1974, rep. 106725, reg. soc. 9/75;

società cooperativa edilizia San Maurizio a r.l., con sede in Alpignano (Torino), costituita per rogito Romano in data 2 febbraio 1974, rep. 28308, reg. soc. 734/74;

società cooperativa edilizia il Focolare a r.l., con sede in Bardonecchia (Torino), costituita per rogito Silvestri in data 14 dicembre 1975, rep. 987, reg. soc. 234/76;

società cooperativa edilizia La Quiete a r.l., con sede in Candiolo (Torino), costituita per rogito Quaglino Rinaudo in data 10 giugno 1978, rep. 30895/4506, reg. soc. 2117/78;

società cooperativa edilizia Marina a r.l., con sede in Caselle Torinese (Torino), costituita per rogito Revigliano in data 13 novembre 1975, rep. 17418, reg. soc. 2021/75;

società cooperativa edilizia La Gondola a r.l., con sede in Chieri (Torino), costituita per rogito Tomaselli in data 19 ottobre 1978, rep. 37654, reg. soc. 2758/78;

società cooperativa edilizia Primavera a r.l., con sede in Chieri (Torino), costituita per rogito Lazzerini Quaranta in data 15 gennaio 1979, rep. 30502/9329, reg. soc. 620/79;

società cooperativa edilizia Il Trifoglio a r.l., con sede in Chieri (Torino), costituita per rogito Lazzerini Quaranta in data 9 marzo 1979, rep. 30935, reg. soc. 1464/79;

società cooperativa edilizia Speranza a r.l., con sede in Chivasso (Torino), costituita per rogito Vallania in data 29 novembre 1979, rep. 160431, reg. soc. 124;

società cooperativa edilizia Rosalba a r.l., con sede in Ciriè (Torino), costituita per rogito Berardo in data 10 luglio 1975, rep. 80424, reg. soc. 1328/75;

società cooperativa edilizia Libertas a r.l., con sede in Ciriè (Torino), costituita per rogito Prost in data 26 luglio 1975, rep. 139222, reg. soc. 1450/75;

società cooperativa edilizia San Giorgio a r.l., con sede in Collegno (Torino), costituita per rogito Mazzucco in data 16 novembre 1976, rep. 6399;

società cooperativa edilizia Luce a r.l., con sede in Grugliasco (Torino), costituita per rogito Annese in data 11 gennaio 1975, rep. 23963, reg. soc. 258;

società cooperativa edilizia Fiamme Gialle a r.l., con sede in Lanzo Torinese (Torino), costituita per rogito Rainelli in data 22 maggio 1975, rep. 23149, reg. soc. 1360/75;

società cooperativa edilizia La Fiorita a r.l., con sede in Lanzo Torinese (Torino), costituita per rogito Prost in data 11 giugno 1977, rep. 143330, reg. soc. 2281/77;

società cooperativa edilizia La Paloma a r.l., con sede in Mathì Canavese (Torino), costituita per rogito Pignataro in data 24 luglio 1974, rep. 27295/5119, reg. soc. 1485/74;

società cooperativa edilizia La Neve a r.l., con sede in Oulx (Torino), costituita per rogito La Russa in data 17 marzo 1979, rep. 904, reg. soc. 1630/79;

società cooperativa mista Radio televisiva pinerolese a r.l., con sede in Pinerolo (Torino), costituita per rogito Ortali in data 12 aprile 1979, rep. 17811, reg. soc. 1341;

società cooperativa edilizia Montosolo a r.l., con sede in Pino Torinese (Torino), costituita per rogito Tabacchi in data 22 dicembre 1978, rep. 39617, reg. soc. 281/79;

società cooperativa edilizia Ripulae a r.l., con sede in Rivoli (Torino), costituita per rogito Marocco in data 3 giugno 1969, rep. 6767, reg. soc. 622/69;

società cooperativa edilizia Sanmaurese a r.l., con sede in San Mauro Torinese (Torino), costituita per rogito Restivo in data 2 luglio 1974, rep. 78740, reg. soc. 1649/74;

società cooperativa edilizia Lobelia a r.l., con sede in Settimo Torinese (Torino), costituita per rogito Grassi Reverdini in data 26 maggio 1978, rep. 5406, reg. soc. 1784/78;

società cooperativa edilizia Cielo Azzurro a r.l., con sede in Settimo Torinese (Torino), costituita per rogito Minasi in data 9 giugno 1978, rep. 1089, reg. soc. 1806/78;

società cooperativa edilizia Alba a r.l., con sede in Settimo Torinese (Torino), costituita per rogito Zamparelli in data 25 marzo 1975, rep. 59279, reg. soc. 693/75;

società cooperativa edilizia Chivasso I a r.l., con sede in Settimo Torinese (Torino), costituita per rogito Vallania in data 2 settembre 1978, rep. 151363, reg. soc. 2580;

società cooperativa edilizia Torre dei Rotari a r.l., con sede in Susa (Torino), costituita per rogito Annese in data 7 giugno 1970, rep. 14918, reg. soc. 834/70;

società cooperativa edilizia Santa Lucia a r.l., con sede in Susa (Torino), costituita per rogito Annese in data 12 aprile 1970, rep. 14603;

società cooperativa edilizia S. Marco a r.l., con sede in Treviso, costituita per rogito Pierotti in data 26 maggio 1978, rep. 2302, reg. soc. 9957;

società cooperativa edilizia Montello a r.l., con sede in Treviso, costituita per rogito Telese in data 20 dicembre 1977, rep. 200427, reg. soc. 9578;

società cooperativa edilizia Monticano a r.l., con sede in Conegliano Veneto (Treviso), costituita per rogito Di Francia in data 21 marzo 1969, rep. 30134, reg. soc. 5232;

società cooperativa edilizia di Maser a r.l., con sede in Maser (Treviso), costituita per rogito Parolin in data 13 dicembre 1976, rep. 26005, reg. soc. 8732;

società cooperativa edilizia Casteller a r.l., con sede in Montebelluna (Treviso), costituita per rogito Parolin in data 10 aprile 1973, rep. 14038, reg. soc. 6556;

società cooperativa edilizia Montello a r.l., con sede in Nervesa della Battaglia (Treviso), costituita per rogito Pierotti in data 17 ottobre 1978, rep. 2596, reg. soc. 10296;

società cooperativa edilizia Opitergina - Cooperativa di abitazione a proprietà indivisa a r.l., con sede in Oderzo (Treviso), costituita per rogito Pellizzari in data 20 marzo 1978, rep. 12637, reg. soc. 9826;

società cooperativa edilizia Lora a r.l., con sede in Ponzano Veneto (Treviso), costituita per rogito Telese in data 25 ottobre 1979, rep. 225314, reg. soc. 11402;

società cooperativa edilizia Norda a r.l., con sede in Ponzano Veneto (Treviso), costituita per rogito Telese in data 25 ottobre 1979, rep. 225320, reg. soc. 11415;

società cooperativa edilizia Giardino a r.l., con sede in S. Vendemiano (Treviso), costituita per rogito Di Francia in data 27 maggio 1977, rep. 89072, reg. soc. 9210;

società cooperativa edilizia Speranza a r.l., con sede in Vittorio Veneto (Treviso), costituita per rogito Blandalcone in data 2 dicembre 1978, rep. 24811, reg. soc. 10499;

società cooperativa edilizia Spazio System a r.l., con sede in Carbonera (Treviso), costituita per rogito Caruso in data 27 dicembre 1979, rep. 2865, reg. soc. 11730.

(1378)

MINISTERO DEL TESORO

N. 62

Corso dei cambi del 28 marzo 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1991,750	1991,750	1991,40	1991,750	1991,37	1991,37	1991 —	1991,750	1991,750	1991,75
Marco germanico .	639,800	639,800	639,75	639,800	640 —	639,80	639,800	639,800	639,800	639,80
Franco francese	210,250	210,250	209,25	210,250	210 —	210,10	209,950	210,250	210,250	210,25
Fiorino olandese .	568,750	568,750	566,30	568,750	568,50	568,47	568,200	568,750	568,750	568,75
Franco belga .	31,909	31,909	31,78	31,909	31,90	31,92	31,940	31,909	31,909	31,90
Lira sterlina .	2448 —	2448 —	2453 —	2448 —	2448 —	2450,55	2453,100	2448 —	2448 —	2448 —
Lira irlandese	2001 —	2001 —	1996 —	2001 —	2001 —	2001,75	2002,500	2001 —	2001 —	—
Corona danese .	179,120	179,120	178,90	179,120	179,12	179,22	179,330	179,120	179,120	179,12
Dracma	14,900	14,900	14,70	14,900	—	—	14,806	14,900	14,900	—
E.C.U.	1433,250	1433,250	1429 —	1433,250	1434,17	1434,17	1435,100	1433,250	1433,250	1433,25
Dollaro canadese .	1458,200	1458,200	1458 —	1458,200	1460 —	1459,92	1461,650	1458,200	1458,200	1458,20
Yen giapponese .	7,930	7,930	7,9050	7,930	7,95	7,93	7,930	7,930	7,930	7,93
Franco svizzero .	755,500	755,500	755 —	755,500	756,50	755,50	755,500	755,500	755,500	755,50
Scellino austriaco .	91,280	91,280	90,95	91,280	91,25	91,18	91,095	91,280	91,280	91,28
Corona norvegese .	222,600	222,600	222,25	222,600	222,75	222,70	222,810	222,600	222,600	222,60
Corona svedese .	222,260	222,260	222 —	222,260	222,50	222,30	222,350	222,260	222,260	222,26
FIM	308,500	308,500	307,25	308,500	309 —	309,12	309,750	308,500	308,500	—
Escudo portoghese	11,190	11,190	11,33	11,190	11,25	11,24	11,300	11,190	11,190	11,19
Peseta spagnola .	11,536	11,536	11,45	11,536	11,50	11,54	11,546	11,536	11,536	11,53

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 marzo 1985

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1991,375	Lira irlandese . . .	2001,750	Scellino austriaco .	91,187
Marco germanico .	639,800	Corona danese . . .	179,225	Corona norvegese .	222,705
Franco francese	210,100	Dracma	14,853	Corona svedese . .	222,305
Fiorino olandese	568,475	E.C.U.	1434,170	FIM	309,125
Franco belga	31,924	Dollaro canadese . .	1459,925	Escudo portoghese	11,245
Lira sterlina .	2450,550	Yen giapponese . .	7,930	Peseta spagnola . .	11,541
		Franco svizzero . .	755,500		

Media dei titoli del 28 marzo 1985

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,250
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85	96,400
» 6% » » 1971-86	93,150
» 6% » » 1972-87	91,950
» 9% » » 1975-90	91,100
» 9% » » 1976-91	89,250
» 10% » » 1977-92	94,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	95,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	95,200
» » » 1-4-1981/86 16%	102 —
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	91,125
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,475
» » » » EFIM 1- 8-1988	103,025
» » » » 1- 4-1983/85	99,900
» » » » 1- 5-1983/85	100 —
» » » » 1- 6-1983/85	100,075
» » » » 1- 1-1982/86	101,600
» » » » 1- 3-1982/86	102,375
» » » » 1- 5-1982/86	102,375
» » » » 1- 6-1982/86	102,625
» » » » 1- 7-1982/86	101,950
» » » » 1- 8-1982/86	102,450
» » » » 1- 9-1982/86	102,050
» » » » 1-10-1982/86	101,875
» » » » 1-11-1982/86	101,900
» » » » 1-12-1982/86	101,950
» » » » 1- 7-1983/86	100,900
» » » » 1- 8-1983/86	100,725
» » » » 1- 9-1983/86	100,900
» » » » 1-10-1983/86	100,975
» » » » 1- 1-1983/87	102,400
» » » » 1- 2-1983/87	102,700
» » » » 1- 3-1983/87	103,225
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 4-1983/87	102,825
» » » » 1- 5-1983/87	102,225
» » » » 1- 6-1983/87	102,925
» » » » 1-11-1983/87	101,550
» » » » 1-12-1983/87	101,925
» » » » 1- 7-1983/88	103,300
» » » » 1- 8-1983/88	103,275
» » » » 1- 9-1983/88	103,325
» » » » 1-10-1983/88	103,450
» » » » 1-11-1983/88	104,075
» » » » 1- 1-1984/88	101,625
» » » » 1- 2-1984/88	101,125
» » » » 1- 3-1984/88	101,750
» » » » 1- 4-1984/88	101,825
» » » » 1- 5-1984/88	100,550
» » » » 1- 6-1984/88	100,900
» » » » 1-12-1983/90	104,150
» » » » 1- 1-1984/91	104,225
» » » » 1- 2-1984/91	104,200
» » » » 1- 3-1984/91	102,850
» » » » 1- 4-1984/91	102,875
» » » » 1- 5-1984/91	102,425
» » » » 1- 6-1984/91	102,650
» » » » 1- 7-1984/91	101,700
» » » » 1- 8-1984/91	101,625
» » » » 1- 9-1984/91	101,750
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100,075
» » » 17 % 1- 7-1985	100,775
» » » 17 % 1-10-1985	101,900
» » » 16 % 1- 1-1986	101,625
» » » 14 % 1- 4-1986	100,675
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,450
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,600
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,975
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	114,125
» » » » 22-11-1982/89 13%	110,500
» » » » 1983/90 11,50%	105,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1985

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1985 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1984		64.883.249.972		
Gestione di bilancio	Entrate finali	25.804.261.071.822		— 22.781.850.552.988
	Spese finali		48.586.111.624.810	
	Rimborso di prestiti		11.298.444.689.875	
	Accensione di prestiti	25.622.445.844.449		
	TOTALE	51.426.706.916.271	59.884.556.314.685	— 8.457.849.398.414
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	323.058.441.548.733	306.250.042.137.980	+ 16.808.399.410.753
	Crediti di tesoreria	124.009.985.798.657	132.341.603.319.824	— 8.331.617.521.167
	TOTALE	447.068.427.347.390	438.591.645.457.804	+ 8.476.781.889.586
	TOTALE COMPLESSIVO	498.560.017.513.633	498.476.201.772.489	
Fondo di cassa al 28 febbraio 1985			83.815.741.144	+ 18.932.491.172
	TOTALE A PAREGGIO	498.560.017.513.633	498.560.017.513.633	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1984	Al 28 febbraio 1985	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	64.883.249.972	83.815.741.144	+ 18.932.491.172
Crediti di tesoreria	156.543.907.779.467	164.875.525.300.634	+ 8.331.617.521.167
TOTALE	156.608.791.029.439	164.959.341.041.778	+ 8.350.550.012.339
Debiti di tesoreria	365.719.923.632.588	382.528.323.043.341	— 16.808.399.410.753
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 209.111.132.603.149	— 217.568.982.001.563	— 8.457.849.398.414

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 28 febbraio 1985: 1.037 (milioni di lire).

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: SARCINELLI

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	21.658.675.638.902 *				
TITOLO II — Entrate extra-tributarie	3.972.674.870.935 *				
ENTRATE CORRENTI . . .	25.631.350.509.837 *	TITOLO I — Spese correnti . .	41.673.509.844.106	Risparmio pubblico	— 16.042.159.334.269
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	172.910.561.985 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	6.912.601.780.704		
ENTRATE FINALI . . .	25.804.261.071.822	SPESE FINALI . . .	48.586.111.624.810	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 22.781.850.552.988
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	11.298.444.689.875		
ENTRATE FINALI . . .	25.804.261.071.822	SPESE COMPLESSIVE . . .	59.884.556.314.685	Ricorso al mercato	— 34.080.295.242.863
TITOLO IV — Accensione di prestiti	25.622.445.844.449				
ENTRATE COMPLESSIVE . . .	51.426.706.916.271	SPESE COMPLESSIVE . . .	59.884.556.314.685	Saldo di esecuzione del bilancio	— 8.457.849.398.414

* Dato provvisorio.

(1783)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Fondo investimenti occupazione (FIO) 1984: Approvazione, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 730/83, dei progetti presentati dalle amministrazioni centrali e dalle regioni. (Deliberazione 22 febbraio 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 37, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che prevede lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1984, di 1.800 miliardi di lire per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela di beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria;

Vista la legge 4 giugno 1984, n. 194, articoli 17 e 20, per effetto della quale le risorse dello stanziamento anzidetto disponibili per il finanziamento di cui sopra sono state ridotte a 1.705 miliardi di lire;

Visto lo stesso art. 37 della legge n. 730 del 1983 che autorizza, al quarto comma, il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di 1.200 miliardi di lire, per l'accensione di mutui per il finanziamento dei progetti anzidetti;

Viste le proprie delibere in data 29 marzo 1984 e 12 giugno 1984, con le quali sono stati definiti i criteri di ripartizione dello stanziamento di cui sopra tra amministrazioni centrali e regionali, nonché i parametri di valutazione dei progetti;

Visto il citato art. 37, che, al terzo e al quinto comma, attribuisce al CIPE il compito di valutare i progetti presentati per il finanziamento di cui sopra in relazione al contributo di ciascuno alla realizzazione degli obiettivi economici a medio termine e di stabilire, con riferimento ai progetti per i quali sia possibile il ricorso ai mutui della BEI, la quota per la quale l'amministrazione interessata e autorizzata a contrarre i mutui stessi;

Preso atto che l'intervento della BEI è condizionato alle decisioni degli organi deliberanti della Banca nonché al rispetto della normativa comunitaria ed in particolare delle direttive in materia di aggiudicazione dei lavori pubblici;

Visti i risultati dell'istruttoria, condotta dal nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, in tema di eleggibilità dei progetti, trasmessi al comitato con lettera 3/1113 del 29 gennaio 1985;

Considerato che il nucleo di valutazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'esperire la propria istruttoria, ha tenuto conto degli elementi e delle attitudini di ogni singolo progetto, come indicato al punto 5) della citata delibera CIPE del 29 marzo 1984;

Considerato che:

l'art. 37, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, riserva almeno 300 miliardi di lire sullo stanziamento di cui al primo comma del medesimo articolo ad iniziative di sviluppo ed all'ammodernamento dell'agricoltura;

l'art. 37, terzo comma, fa salva la riserva del 40%, di cui all'art. 107, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sulle disponibilità nette complessive;

il punto 8) della richiamata deliberazione del CIPE in data 29 marzo 1984 assegna non meno del 40% delle disponibilità nette complessive al finanziamento dei progetti proposti dalle amministrazioni regionali e dalle province autonome di Trento e Bolzano;

Udita la relazione e preso atto delle proposte del Ministro del bilancio e della programmazione economica, effettuate:

nel rispetto delle riserve indicate dalla legge e dalle deliberazioni del CIPE, prima richiamate;

nell'ambito dei progetti dichiarati eleggibili dal nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici, a conclusione delle proprie istruttorie tecniche di competenza;

nell'ordine delle priorità indicate dalle amministrazioni proponenti, compatibilmente con l'avvenuta elezione da parte del nucleo di valutazione e avuto, altresì, riguardo alle relative assegnazioni del FIO negli anni precedenti;

e, tenuto conto, in particolare, degli obiettivi indicati dalla legge per l'incremento dell'occupazione e del reddito e dello sviluppo del Mezzogiorno;

Considerato che il Ministro del bilancio e della programmazione economica ha raccomandato ai componenti del CIPE di valutare anche gli interventi relativi ai settori della ricerca scientifica e dei beni culturali, di notevole valore ai fini dello sviluppo, ma giudicati totalmente, o quasi, non eleggibili sulla base della metodologia in vigore;

Preso atto dell'ampio e approfondito dibattito in merito alla esigenza di procedere anche al finanziamento di alcuni progetti che, pur non giudicati eleggibili, rivestono peculiare importanza ai fini dello sviluppo equilibrato, territoriale e settoriale;

Delibera:

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa suindicata, i seguenti progetti di investimento sono ammessi al finanziamento sulle disponibilità di cui al citato art. 37, comma primo, nonché al ricorso ai mutui BEI di cui al quarto comma del medesimo articolo:

Amministrazione proponente titolo del progetto	Finanziamento approvato (milioni)	Tempi previsti di realizzazione (anni)
	—	—
Ministero dell'agricoltura:		
1) Normalizzazione interregionale rete scolante bacino Trigno	12.966	3
2) Bonifica idraulica comprensorio irriguo di Perugia	17.171	3
Ministero dei beni culturali:		
3) Residenze e collezioni sabaude .	30.000	5
4) Restauro teatri storici dell'Umbria	11.597	3
5) Interventi per la fruizione dei poli fondamentali del sistema museale nazionale	40.700	3
Ministero dei lavori pubblici:		
6) Opere difesa basso corso e delta del Po	77.442	2
7) Molo VII porto commerciale di Trieste (1° lotto)	21.875	2
8) Nuova banchina di porto Rosega nel bacino portuale di Monfalcone .	15.000	4
9) Completamento 1° stralcio bacino portuale Genova-Voltri	160.000	4
10) Istituto nazionale ricerca tumori Milano	34.700	5
11) Sistemazione idraulica torrente Verrino	28.655	3
12) Restauro e recupero palazzo Carignano	27.832	4
13) Ristrutturazione centro storico di Bari	15.000	3
14) Completamento lato ovest darsena porto di Livorno	58.473	4
15) Salvaguardia acque alte Venezia	75.000	5
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno:		
16) Completamento porto Pozzallo .	106.237	5
Ministero della protezione civile:		
17) Protex (3 aerei G 222) ed Eliprotex (3 elicotteri CH 47) . . .	138.000	2
18) S.A.P.I.	25.000	
Ministero della pubblica istruzione:		
19) Università dell'Aquila: nuova facoltà di scienze	28.333	3
20) Università di Napoli: nuove sedi facoltà scientifiche (lotto n. 2) . .	50.068	3
21) Università di Parma: dipartimento biologico; dipartimento della terra; dipartimento di fisica	25.459	3

Amministrazione proponente titolo del progetto	Finanziamento approvato (milioni)	Tempi previsti di realizzazione (anni)
—	—	—
22) Università della Tuscia di Viterbo, facoltà di agraria .	17.650	3
23) Università di Roma: adeguamento norme di sicurezza (Sapienza policlinico)	40.450	5
24) Università di Milano: ristrutturazione nuova sede facoltà di farmacia (secondo lotto)	14.900	3
Ministero della ricerca scientifica:		
25) Ristrutturazione edifici esistenti e costruzione nuovi edifici a Patriciano-Trieste	19.300	5
26) Istituto nazionale di fisica nucleare: completamento opere laboratorio acceleratori e superconduttività applicata Milano; completamento opere laboratorio nazionale Sud-Catania	15.400	2
Ministero dei trasporti:		
27) Ferrovia cumana: completamento raddoppio Fuorigrotta-Pozzuoli	38.500	3
28) Linea ferroviaria Maccarese-San Pietro	120.000	5
29) Ammodernamento ferrovia Roma-Lido	48.891	4
30) Quadruplicamento ferrovia Nord Milano-Bovisa Saronno	258.927	5
31) Ampliamento aerostazione aeroporto Pisa	20.765	3
Regione Abruzzo:		
32) Porto turistico di Pescara .	38.781	3
33) Ottimizzazione reti idriche acquedotto la Ferriera (primo lotto)	14.789	5
34) Programma generale integrazione e risanamento rete idrica Ruzzo:		
(primo lotto)	11.071	4
(secondo lotto) .	11.457	4
35) Completamento nuova sede presidio ospedaliero SS. Annunziata, Chieti	11.000	3
Regione Basilicata:		
36) Ripristino e adeguamento rete idrica di distribuzione città di Potenza	21.000	2
37) Tutela foreste medio Basento .	14.621	3
Regione Calabria:		
38) Sistemazione idraulica torrente S. Agata .	13.054	2
39) Impianto consortile trattamento e smaltimento rifiuti solidi e fanghi, Catanzaro	23.370	3
40) Impianto consortile trattamento e smaltimento rifiuti solidi e fanghi, Reggio Calabria	25.985	3
41) Impianto consortile trattamento e smaltimento rifiuti solidi e fanghi, Rossano	17.870	3
Regione Campania:		
42) Ammodernamento impianto irrigazione sub compr. destra fiume Sele	58.900	2
43) Sottovia viale Carlo III, Caserta	13.050	3
44) Metropolitana Colli Aminei, Secondigliano . .	80.000	4
Regione Emilia-Romagna:		
45) Recupero ambiente Valli Comacchio . .	15.950	3
46) Acquedotto secondo stralcio: condotta Isola Monte Casale . .	22.600	2
Regione Friuli-Venezia Giulia:		
47) Risanamento igienico-ambientale di Grado	11.560	1
48) Viabilità servizio forestale zona Ceduo	16.190	3
Regione Lazio:		
49) Irrigazione comprensorio in sinistra fiume Marta	27.202	3
50) Potenziamento acquedotto Simbrivio-Tufano	11.338	3
Regione Liguria:		
51) Nuovo ospedale di Sarzana . .	49.989	4
Regione Marche:		
52) Restauro e recupero funzionale teatri storici delle Marche . . .	10.000	3
53) Piano di bacino del fiume Metauro	50.100	4
Regione Molise:		
54) Difesa suolo comune Agnone e limitrofi	34.089	3
55) Ristrutturazione acquedotto molisano sinistro	8.807	2
Regione Piemonte:		
56) Ristrutturazione acquedotto Monferrato	15.850	5
57) Ristrutturazione acquedotto Borbera e Curone	15.650	4
58) Nuove risorse idriche provincia di Torino	15.850	3
59) Nuove risorse idriche province Cuneo, Asti, Alessandria per: acquedotto Langhe e Alpi cuneesi primo lotto captazione Tenda e adduzione a Boves; acquedotto Val Tiglione, adeguamento	19.500	1
60) Depurazione area 16 Avigliana .	26.000	2
61) Utilizzazione acque torrente Strona Omegna	14.858	3
62) Miglioramento boschi valle Stura (Cuneo)	15.289	5
63) Rete di collettori per raccolta acqua a nord di Torino	20.800	2
64) Nuove captazioni con autoproduzione di energia nella Valle Cannobina	15.000	3
65) Nuove adduzioni e ristrutt. del Consorzio Borgo Manero e Gozzano uniti	15.000	3
Regione Puglia:		
66) Irrigazione dei comprensori nel Salento (primo lotto)	78.246	5
67) Progetto per lo sviluppo integrato del turismo in Puglia, Gargano e Salento	38.186	2
Regione Sardegna:		
68) Ristrutturazione laguna S. Gilla (Cagliari)	66.761	4
69) Incremento ittico Marceddi .	25.897	4
70) Sistemazione idraulico-forestale bacino rio Flumini Durci (Cagliari) .	18.389	5
Regione Sicilia:		
71) Completamento nuovo ospedale Castelvetrano	21.000	3
72) Completamento infrastrutture industriali Favara-Aragona	32.000	3

Amministrazione proponente titolo del progetto	Finanziamento approvato (milioni)	Tempi previsti di realizzazione (anni)
—	—	—
73) Completamento infrastrutture industriali Caltagirone	20.020	2
74) Completamento ospedale regionale Messina in contrada Papardo, lotto A	20.230	3
Regione Toscana:		
75) Ristrutturazione e uso infrastrutturale di edilizia teatrale .	17.000	3
76) Restauro e valorizzazione castelli della Lunigiana	12.800	5
Regione Umbria:		
77) Opere di urbanizzazione e infrastrutture a servizio aree produttive, comune Terni	8.871	2
Regione Veneto:		
78) Idrovie Fissero Po di levante .	92.574	3
79) Sistemazione idraulica torrente Cordevole-Agordino	18.280	3
80) Terminal rinfuse in colmata porto commerciale Venezia	40.000	3
81) Restauro e riattivazione teatri storici del Veneto .	10.200	3

Per i progetti di ediliza ospedaliera l'erogazione di fondi avverra previa verifica, a cura del Ministero del bilancio e della programmazione economica d'intesa con il Ministero della sanità, dell'osservanza da parte delle regioni delle disposizioni contenute nei commi primo, secondo e terzo dell'art. 16 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985).

Per i progetti approvati le amministrazioni interessate sono tenute a chiedere, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, alla BEI per il tramite del Ministero del tesoro ed informandone il Ministero del bilancio e della programmazione economica, il mutuo di cui al citato art. 37, comma quarto, quinto e sesto, per l'ammontare massimo che la Banca riterrà di assegnare ad ogni singolo progetto da essa considerato ammissibile. Tale ammontare non potrà comunque eccedere il finanziamento approvato dal CIPE fermo restando il vincolo globale di bilancio.

L'inadempienza in proposito costituisce motivo di revoca del finanziamento del progetto.

2. Le amministrazioni centrali dello Stato e le amministrazioni regionali dovranno procedere, entro il termine di centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, previa relativa aggiudicazione, alla consegna dei lavori con contestuale apertura dei cantieri. Di tale adempimento daranno immediata comunicazione al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Trascorso inutilmente il termine suddetto, il finanziamento del progetto sarà revocato dal CIPE, che provvederà ad una diversa allocazione delle somme resesi così disponibili.

Sulla base di dette comunicazioni il Ministero del bilancio e della programmazione economica, constatata a mezzo di propri esperti e con l'impiego di idonee procedure l'attuazione degli adempimenti di cui sopra:

a) per le amministrazioni centrali provvederà ad attivare le procedure necessarie per il trasferimento in loro favore dei relativi fondi come previsto dal successivo punto 3;

b) per le amministrazioni regionali provvederà a dare avvio alle operazioni di erogazione dei fondi nella misura di cui al successivo punto 3, da parte della Cassa depositi e prestiti.

3. Per ciascuno dei progetti ammessi al finanziamento, nelle more della definizione delle procedure istruttorie della BEI, l'autorizzazione di spesa, fermo restando l'ammontare complessivo del finanziamento approvato, è limitata ad una quota pari al 40% del finanziamento medesimo. Nei limiti di detta autorizzazione di spesa le amministrazioni attiveranno con le modalità previste nel punto 2, i lavori, attenendosi, nell'attesa delle determinazioni della BEI, a procedure di aggiudicazione conformi alle normative comunitarie di cui alle premesse al fine di non pregiudicare le possibilità di finanziamento da parte della Banca.

Qualora l'ammontare dei finanziamenti via via approvati dalla BEI per i singoli progetti fosse superiore alla differenza tra il finanziamento approvato e l'autorizzazione di spesa concessa, il Ministro del bilancio e della programmazione economica procederà, utilizzando i mezzi resi così disponibili, all'integrazione dei limiti di spesa dei progetti residui.

Nei limiti dell'autorizzazione di spesa:

a) il trasferimento dei fondi di cui all'art. 37, primo comma, avverrà per le amministrazioni centrali in una unica soluzione con iscrizione dei fondi stessi sui rispettivi stati di previsione;

b) alle amministrazioni regionali verrà attribuito un acconto pari al 40% del finanziamento approvato, da parte della Cassa depositi e prestiti a valere sull'apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, sul quale il Ministero del bilancio e della programmazione economica avrà provveduto ad accreditare gli importi. I successivi pagamenti in favore delle amministrazioni, in quote non inferiori al 10% ciascuna (salvo l'ultima quota, corrispondente alla rata di saldo, ovviamente di qualsiasi importo) dell'ammontare del finanziamento approvato — comunque sempre nei limiti dell'autorizzazione di spesa concessa — avverranno da parte della Cassa depositi e prestiti a fronte di comprovati stati di avanzamento dei lavori e di altri documenti giustificativi della spesa, convalidati e trasmessi da parte delle regioni stesse.

4. Il Ministero del tesoro provvederà a stipulare con la BEI apposita convenzione ai sensi del citato art. 37, comma quarto, quinto e sesto.

Con la stessa convenzione saranno definite le procedure per il rimborso da parte del Ministero del tesoro delle rate di ammortamento dei mutui.

5. La BEI procederà a comunicare tempestivamente al Ministero del bilancio e della programmazione economica ed al Ministero del tesoro le proprie deliberazioni sui singoli progetti con l'indicazione dell'ammontare dei mutui concessi.

6. Le singole amministrazioni centrali e regionali provvederanno, per i progetti approvati dalla BEI, a stipulare con la Banca i relativi contratti di mutuo, i quali si richiameranno, per quanto necessario, alla convenzione di cui al punto 4. Le amministrazioni centrali, per i progetti di loro competenza, e la Cassa depositi e prestiti, per i progetti regionali e su documentata richiesta, provvederanno a comunicare direttamente alla BEI e, per conoscenza, ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, le modalità stabilite nella convenzione di cui sopra e/o nei singoli contratti di mutuo, lo stato di avanzamento dei lavori al fine di attivare le erogazioni sui finanziamenti concessi dalla BEI medesima.

Il finanziamento concesso alle singole amministrazioni sarà al lordo di spese e commissioni per il trasferimento dei fondi.

7. Se l'ammontare del finanziamento BEI concesso a ciascun progetto risulterà superiore alla differenza tra l'ammontare complessivo del finanziamento approvato e quello degli acconti erogati nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente punto 3, il Ministero del tesoro procederà alle necessarie compensazioni contabili.

8. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, qualora sulla base delle comunicazioni della BEI si manifestasse l'impossibilità di realizzare la copertura integrale dei finanziamenti approvati, provvederà a sottoporre la conseguente questione al CIPE per le decisioni che dovranno essere adottate.

9. Per la realizzazione delle opere le amministrazioni regionali dovranno osservare quanto previsto al punto 2, secondo comma, della delibera CIPE 29 marzo 1984.

Il testo del bando di gara dovrà essere inviato da parte di ciascuna amministrazione centrale e regionale al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

10. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica è incaricato di verificare periodicamente, a mezzo di propri esperti, l'effettiva realizzazione dei progetti finanziati e di riferire al CIPE, anche per gli eventuali adempimenti di competenza.

Il Presidente delegato: ROMITA

(1757)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di direttore didattico nelle scuole elementari con lingua d'insegnamento slovena delle province di Trieste e di Gorizia.

Il sovrintendente scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con decreto in data 3 settembre 1984, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, il 1° marzo 1985, registro n. 3, foglio n. 365, ha indetto un concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di direttore didattico in prova nelle scuole elementari con lingua d'insegnamento slovena delle province di Trieste e di Gorizia.

Al concorso possono partecipare gli insegnanti elementari titolari nelle scuole predette, forniti di una qualsiasi laurea o di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, che abbiano maturato, dopo la nomina nel ruolo, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato per almeno centottanta giorni in ciascun anno scolastico.

Sono anche validi i titoli di studio espressamente dichiarati equipollenti a tale fine dalla legge.

Sono, inoltre, ammessi al concorso, alle predette condizioni, in quanto equiparati agli appartenenti al ruolo della scuola elementare con lingua d'insegnamento slovena, coloro i quali vi abbiano appartenuto e conservino titolo alla restituzione ai detti ruoli.

Le domande di partecipazione al concorso devono pervenire al provveditore agli studi della provincia di titolarità entro e non oltre il trentesimo giorno della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il bando è pubblicato all'albo della sovrintendenza scolastica regionale di Trieste e dei provveditorati agli studi di Trieste e di Gorizia.

(1777)

FONDAZIONE « CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA » DI SAN GIOVANNI ROTONDO

Concorso a tre posti di dietista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di dietista (livello 5).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e *corredate dei documenti prescritti*, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in San Giovanni Rotondo (Foggia).

(1815)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 78 del 1° aprile 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Automobile club Isernia: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente amministrativo.

Banca d'Italia: Selezione pubblica, per esami, per l'assunzione di un centralinista telefonico cieco, presso la filiale di Firenze.

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 78-*bis* del 1° aprile 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Regione Toscana: Concorsi pubblici per la copertura di posti vacanti delle piante organiche delle unità sanitarie locali della Toscana.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali*:		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari*:		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita		
		Italia		*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221